



Documento per la consultazione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE ASSET ENCUMBRANCE: INFORMATIVA AL PUBBLICO

Il presente documento contiene revisioni delle disposizioni di vigilanza in materia di operazioni di cartolarizzazione e introduce previsioni in materia di informativa al pubblico in merito alle attività impegnate (Asset Encumbrance). Tali disposizioni sono contenute nella Parte II, Capitoli 6 e 13 rispettivamente della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti. L'aggiornamento allinea le disposizioni nazionali alle novità regolamentari intercorse dopo l'entrata in vigore del Regolamento EU 575/2013 (CRR). Le disposizioni devono essere osservate dalle istituzioni che sono soggette agli obblighi in materia di informativa al pubblico previsti nella parte VIII del CRR.

La presente consultazione ha durata di 20 giorni dalla pubblicazione. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica SERVIZIO.RAM.REGOLAMENTAZIONE2@bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione 2, via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Novembre 2014



I Premessa

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le modifiche da apportare alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di:

- a) **operazioni di cartolarizzazione** (Parte II, Capitolo 6 - Operazioni di cartolarizzazione), al fine di allineare le disposizioni di vigilanza nazionali alle novità regolamentari intercorse dopo la data di applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 c.d. "CRR";
- b) **attività impegnate e non impegnate - asset encumbrance** relativamente all'informativa al pubblico (Circolare 285, Parte II, Capitolo 13 – Informativa al pubblico) e ai presidi organizzativi necessari per presidiare i relativi rischi, al fine di dare attuazione agli orientamenti (linee guida) pubblicati dall'Autorità Bancaria Europea (ABE) nel giugno u.s. e alla Raccomandazione ESRB/2012/2 in materia di *funding* delle banche ⁽¹⁾.

In particolare, le novità normative che rilevano ai fini della disciplina sulle **cartolarizzazioni** sono:

- il Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 del 13 marzo 2014 che integra il CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 del 4 giugno 2014 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del CRR.

Inoltre, l'ABE ha pubblicato alcuni orientamenti in materia di significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR.

Le modifiche proposte riguardano, in primo luogo, la Sezione IV "Linee di orientamento", dove erano state trasposte le linee guida del CEBS sull'articolo 122a della direttiva 2006/48/CE. In considerazione del fatto che i citati regolamenti n. 625 e 602 disciplinano direttamente la materia, sono state eliminate le linee di orientamento concernenti le materie oggetto delle disposizioni comunitarie direttamente applicabili.

In secondo luogo, è stata aggiunta al Capitolo 6 la Sezione V "Altre disposizioni", nella quale sono stati recepiti i nuovi orientamenti dell'ABE in materia di significativo trasferimento del rischio di credito.

Per quanto riguarda le **attività impegnate e non impegnate** (*asset encumbrance*), è stata aggiunta al Capitolo 13 la Sezione II "Altre disposizioni", nella quale si dà esecuzione alle indicazioni relative agli obblighi di *disclosure* in materia previsti dagli orientamenti dell'ABE del giugno 2014.

(¹) https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2012/ESRB_2012_2.it.pdf?26303fa880ace5308613f977978b7fa2

II Innovazioni regolamentari

1. I regolamenti della Commissione in materia *risk retention*

I regolamenti n. 625/2014 e n. 602/2014 sono a volte a specificare i requisiti di *risk retention* nelle operazioni di cartolarizzazione previsti dal CRR. In coerenza con lo sviluppo del *single rulebook*, le originarie linee guida del CEBS sull'articolo 122a della CRD sono state trasfuse, compatibilmente con il nuovo *framework* regolamentare del CRR, nei due atti regolamentari della Commissione che, essendo direttamente applicabili, completano il processo di armonizzazione massima della regolamentazione sulla materia.

Più in particolare, il Regolamento n. 625/2014 integra le disposizioni del CRR volte ad allineare gli interessi e le informazioni a disposizione degli enti cedenti, dei prestatori originali e dei promotori con quelli degli investitori. Sono forniti maggiori dettagli: (i) sui casi in cui alcuni soggetti possono considerarsi esposti al rischio di credito di un'operazione di cartolarizzazione pur non agendo in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, come ad esempio nei casi in cui gli enti agiscono come controparte di uno strumento derivato o come fornitore di linee di liquidità; (ii) sulle modalità applicative delle varie opzioni previste dall'art. 405 del CRR per soddisfare il mantenimento dell'interesse economico netto del 5%; (iii) sui requisiti di *due diligence* a carico degli investitori; (iv) sui requisiti a carico degli enti cedenti, dei promotori e dei prestatori originari in materia di politiche per l'erogazione del credito e obblighi di *disclosure* agli investitori.

Il Regolamento n. 602/2014 specifica invece le misure che le autorità di vigilanza dovrebbero adottare in caso di violazione delle disposizioni sul mantenimento dell'interesse economico netto e dei relativi requisiti a carico di cedenti, promotori, prestatori originali e investitori. Sono, in particolare, forniti dei criteri per la valutazione dell'entità delle violazioni e per la quantificazione del fattore di ponderazione aggiuntivo previsto ai sensi dell'art. 407 del CRR.

2. Gli orientamenti sul significativo trasferimento del rischio

La nuova Sezione V "Altre disposizioni" introdotta nel Capitolo 6 "Operazioni di cartolarizzazione" è volta a recepire nel *framework* regolamentare nazionale gli orientamenti dell'ABE in materia di significativo trasferimento del rischio emanati ai sensi degli artt. 243(6) e 244(6) del CRR ⁽²⁾.

In particolare, le nuove disposizioni specificano i requisiti che gli enti cedenti devono soddisfare per poter superare il test di significativo trasferimento del rischio di credito a terzi, necessario per poter calcolare i requisiti patrimoniali applicando la disciplina prudenziale delle cartolarizzazioni.

I requisiti introdotti sono di due tipi, requisiti generali e requisiti specifici.

I primi si applicano a tutti gli enti cedenti che effettuano operazioni di cartolarizzazione rilevanti a fini prudenziali; in particolare, per le operazioni che presentino caratteri di novità rispetto alle operazioni già vagliate dall'Autorità di vigilanza si prevedono a carico degli enti cedenti oneri informativi specifici circa le modalità tramite cui si è adempiuto all'obbligo di trasferire significativamente a terzi il rischio di credito. Infine, si chiede agli enti cedenti di dotarsi di specifiche

⁽²⁾ "Guidelines on significant credit risk transfer for securitisation transactions" del 7 luglio 2014, disponibile sul sito dell'EBA (www.eba.europa.eu/documents/10180/749215/EBA-GL-2014-05+Guidelines+on+Significant+Risk+Transfer.pdf/5355e9d3-a565-4c58-bd93-0e888407306c).

politiche interne per la valutazione delle operazioni di cartolarizzazione che realizzano il trasferimento a terzi del rischio di credito e di prevedere specifici presidi nell'ambito del sistema dei controlli interni.

I requisiti specifici, invece, si applicano nei casi di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i criteri previsti dagli artt. 243(2) e 244(2) del CRR ⁽³⁾. Tali operazioni per essere riconosciute a fini prudenziali devono essere esplicitamente autorizzate dall'autorità di vigilanza se gli enti cedenti sono in grado di dimostrare che la riduzione dei requisiti di fondi propri sia giustificata da un adeguato ed effettivo trasferimento del rischio di credito a terzi, pur in assenza delle condizioni previste dagli artt. 243(2) e 244(2) del CRR.

In particolare, si prevede che gli enti cedenti si dotino di specifici processi e metodologie volti ad assicurare che la riduzione dei requisiti di fondi propri sia in linea con l'effettivo trasferimento del rischio di credito e che questo sia ritenuto tale anche ai fini del calcolo del capitale economico. Agli enti cedenti è richiesta un'approfondita valutazione di tutti i fattori che potrebbero inficiare l'effettivo trasferimento del rischio di credito a terzi (quali ad esempio, il costo e l'efficacia della protezione, lo spessore delle *tranche*, la natura dei legami tra i diversi soggetti coinvolti, ecc.) al fine di dimostrare all'autorità di vigilanza che il riconoscimento a fini prudenziali dell'operazione è giustificato pur non sussistendo le condizioni previste dagli artt. 243(2) e 244(2) del CRR.

3. Attività impegnate e non impegnate (*Asset Encumbrance*)

3.1 Informativa al pubblico

Gli orientamenti pubblicati dall'ABE il 27 giugno 2014 (EBA/GL/2014/03) ⁽⁴⁾ in attuazione dell'art. 443 CRR prevedono che, nell'ambito dell'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), le banche e le SIM debbano fornire informazioni quantitative e qualitative in merito alle attività impegnate e non impegnate. In particolare, è richiesta la pubblicazione delle informazioni quantitative riguardanti la tipologia delle attività impegnate e non impegnate in bilancio e fuori bilancio (schemi A e B) e le passività associate alle attività impegnate (schema C). Sono inoltre richieste informazioni qualitative in merito alla natura e alle caratteristiche delle attività impegnate e non impegnate (schema D).

Tali informazioni devono essere fornite dalle istituzioni soggette agli obblighi in materia di informativa al pubblico previsti dalla parte VIII del CRR e andranno pubblicate con frequenza almeno annuale ai sensi dell'art. 433 CRR.

Si fa presente che le informazioni quantitative da pubblicare coincidono in larga misura con quelle che saranno richieste nell'ambito del reporting COREP ⁽⁵⁾ e quindi l'onere previsto è contenuto.

⁽³⁾ Gli articoli 243(2) e 244(2) prevedono che, salvo diverso avviso dell'autorità di vigilanza, il requisito di significativo trasferimento del rischio di credito si presume soddisfatto se il cedente ha trasferito almeno il 50% della *tranche mezzanine* o, in assenza di *tranche mezzanine*, almeno l'80% della *tranche junior*.

⁽⁴⁾ www.eba.europa.eu/documents/10180/741903/EBA-GL-2014-03+Guidelines+on+the+disclosure+of+asset+encumbrance.pdf. Tali orientamenti dell'ABE recepiscono anche i contenuti della Raccomandazione ESRB/2012/2 (Raccomandazione D) in materia di *funding* delle banche.

⁽⁵⁾ L'ABE ha inviato il 25 luglio u.s. alla Commissione PITS on *Asset encumbrance* (www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-asset-encumbrance) che, una volta approvato, integrerà il Regolamento EU 680/2014.

Gli orientamenti dell'ABE sono diretti alle istituzioni rientranti nell'ambito di applicazione del CRR: le disposizioni sottoposte a consultazione pertanto si applicano anche alle SIM.

3.2 Requisiti organizzativi

La Raccomandazione ESRB/2012/2 in materia di *funding* prevede che le Autorità competenti richiedano alle banche di porre in essere procedure e controlli miranti a monitorare e gestire i rischi connessi con il fenomeno delle attività impegnate e non impegnate (Raccomandazione B).

La Banca d'Italia intende dare attuazione alle predette raccomandazioni dell'ESRB, introducendo specifiche disposizioni in tal senso nelle norme sull'organizzazione e i controlli interni delle banche in occasione dell'aggiornamento che sarà emanato dopo l'entrata in vigore delle modifiche al TUB per completare il recepimento della direttiva CRD IV.

* * *

In considerazione del fatto che l'Autorità bancaria europea ha già condotto una consultazione pubblica sul contenuto degli orientamenti che vengono recepiti con le presenti disposizioni e tenuto conto che le rimanenti modifiche rappresentano un mero adattamento delle disposizioni nazionali alle norme europee direttamente applicabili il termine per presentare commenti è abbreviato a 20 giorni. Per le stesse ragioni non è stata svolta l'Analisi di impatto della regolamentazione.